

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 23 aprile 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága**

(Causa C-191/12)

(2012/C 243/02)

*Lingua processuale: l'ungherese***Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti***Ricorrente:* Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.*Convenuta:* Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, sia possibile definire come ripercussione dell'imposta il fatto che il contribuente — considerata l'esistenza di un divieto di detrazione — abbia ottenuto un aiuto tale da consentire anche il finanziamento dell'imposta sul valore aggiunto o un aiuto di Stato complementare in compensazione dell'imposta sul valore aggiunto non detraibile.
- 2) In caso di risposta affermativa, se la risposta sia la stessa nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto l'aiuto dallo Stato membro o dall'autorità fiscale di quest'ultimo, ma detto aiuto sia stato versato — sulla base del contratto stipulato con il soggetto erogatore di fondi — a carico dell'Unione e del bilancio centrale dello Stato membro.
- 3) Se si possano ritenere rispettati i principi del rimborso, basato sul principio della neutralità fiscale, di effettività, di equivalenza e di parità di trattamento, così come il divieto di arricchimento senza causa, nell'ipotesi in cui l'autorità fiscale dello Stato membro — a causa della normativa sul diritto alla detrazione contraria al diritto dell'Unione — dia seguito alla domanda di rimborso o risarcimento dei danni presen-

tata dal contribuente solo per quanto concerne la parte o la percentuale non finanziata in precedenza mediante l'aiuto di cui alle due prime questioni.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 30 aprile 2012 — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV**

(Causa C-202/12)

(2012/C 243/03)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Gerechtshof te 's-Gravenhage

**Parti***Ricorrente:* Innoweb BV*Resistenti:* Wegener ICT Media BV

Wegener Mediaventions BV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che si configura reimpiego (messa a disposizione) della totalità o di una parte sostanziale, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati offerta (in linea) tramite un sito Internet ad opera di un terzo qualora detto terzo *offra la possibilità al pubblico*, mediante un meta-motore di ricerca specializzato da esso offerto, di interrogare in tempo reale l'intero contenuto della banca dati o una parte sostanziale del medesimo, dirottando un'interrogazione di un utente «tradotta» verso il meccanismo di ricerca del sito sul quale la banca dati viene offerta.
- 2) In caso di risposta negativa, se la situazione sia diversa ove il terzo, dopo aver ricevuto i risultati della ricerca, invia o mostra ad ogni utente una parte molto ristretta del contenuto della banca dati, sul suo proprio sito e con la propria struttura.

- 3) Se ai fini della risposta alle prime due questioni sia rilevante che detto terzo compia siffatte operazioni in modo continuativo, diretti giornalmente in totale 100 000 interrogazioni di utenti, «tradotte» mediante il suo motore di ricerca, e metta a disposizione i risultati di questa operazione a diversi utenti con le modalità sopra descritte.
- 4) Se l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che non è consentito il reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto della banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca dati, ovvero se sia sufficiente a tal fine che si configuri un reimpiego ripetuto o sistematico.
- 5) Ove sia necessario un reimpiego ripetuto e sistematico, quale sia
- il significato di «sistematico»
  - se questo si configuri allorché il reimpiego abbia luogo mediante un sistema automatizzato.
  - se sia rilevante che a tal fine si utilizzi un metamatore di ricerca specializzato con le modalità sopra descritte.
- 6) Se l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non vale allorché un terzo metta a disposizione ripetutamente a singoli utenti di un metamatore di ricerca di detto terzo, per ogni interrogazione, soltanto parti non sostanziali del contenuto della banca dati.
- 7) In caso affermativo, se ciò valga anche se l'effetto cumulativo del reimpiego ripetuto di siffatte parti non sostanziali è che una parte sostanziale del contenuto della banca dati viene messa a disposizione di tali singoli utenti collettivamente.
- 8) Se l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, ove si configurino operazioni per cui non è stata data l'autorizzazione e che mirano a mettere a disposizione del pubblico, grazie all'effetto cumulativo del reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta, sono soddisfatti i requisiti di detto articolo, ovvero se si debba anche far valere e provare che dette operazioni sono contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrecano un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca dati.
- 9) Se nel caso delle operazioni di cui sopra si presuma che un grave pregiudizio viene arrecato all'investimento del costituente della banca dati.

(<sup>1</sup>) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 10 maggio 2012 — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic**

(Causa C-218/12)

(2012/C 243/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Saarbrücken

**Parti**

*Ricorrente:* Lokman Emrek

*Resistente:* Vlado Sabranovic

**Questioni pregiudiziali**

- Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (<sup>1</sup>), nei casi in cui la presenza in Internet di un commerciante presenti la caratteristica di attività diretta, presupponga, quale ulteriore requisito non scritto, che il sito Internet gestito dal commerciante induca il consumatore a concludere un contratto ponendosi, pertanto, in relazione causale con la conclusione di tale contratto.
- Nell'ipotesi in cui risulti indispensabile un nesso di causalità tra il requisito dell'attività diretta e la conclusione del contratto, se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 presupponga altresì la conclusione di un contratto secondo le modalità proprie dei contratti a distanza.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 maggio 2012 — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz**

(Causa C-219/12)

(2012/C 243/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

*Convenuto:* Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

*Interveniente:* Thomas Fuchs